



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
S. CONVENZIONI**

ATTO N. DD 6781

Torino, 30/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE FLASHBACK PER L'USO TEMPORANEO DEL COMPLESSO DI CORSO GIOVANNI LANZA N. 75 FINALIZZATO ALL'INSEDIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE FLASHBACK – ALLINEAMENTO CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 OTTOBRE 2025 N. 626.

Premesso che:

- con deliberazione n. 711 del 3 novembre 2022, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di uso temporaneo del Complesso immobiliare di corso Giovanni Lanza n. 75 di proprietà del Comparto Extra del Fondo Investimenti per la Valorizzazione gestito da CDP Immobiliare Sgr Spa, presentato dall'Associazione Flashback, fino al 6 giugno 2023, e il relativo schema di Convenzione (sottoscritta poi nella medesima data del 3 novembre 2022) recante la disciplina dell'uso temporaneo e gli impegni in capo all'utilizzatore sul complesso immobiliare, previo riconoscimento dell'interesse pubblico sotteso al progetto in questione;
- con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 30 maggio 2023, visto il rinnovo del contratto di comodato per usi temporanei culturali del suddetto immobile di proprietà del Comparto Extra del Fondo Investimenti per la Valorizzazione gestito da CDP Immobiliare Sgr S.p.A. a favore dell'Associazione Flashback, è stata autorizzata la modifica della Convenzione estendendo la durata dell'uso temporaneo fino al 3 novembre 2025, nel rispetto del limite massimo fissato dal legislatore regionale in tre anni, salvo proroga di ulteriori due. La Convenzione così modificata veniva sottoscritta in data 1 giugno 2023;
- con pec del 16 giugno 2025 (prot. arr. n. 2146 del 17 giugno 2025), l'Associazione Flashback ha presentato richiesta di proroga ai sensi della citata L. Reg. n. 19/1999, art. 8bis comma 2, per l'estensione di ulteriori due anni dell'uso temporaneo, vista la proroga di ulteriori due anni accordata da CDP Real Asset S.g.r. S.p.A. in qualità di gestore del Fondo Investimenti per la Valorizzazione – Comparto Extra del contratto di comodato;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 626 del 28 ottobre 2025, fermo il programma culturale proposto dall'Associazione per l'uso temporaneo del compendio immobiliare di corso Giovanni Lanza n. 75, ha approvato la proroga della Convenzione sottoscritta il 3 novembre 2022 sino alla

data del 3 novembre 2027, stante il perdurare dell'interesse pubblico e del valore culturale dell'attività ivi svolta;
vista la necessità di allineare il testo dello schema di atto approvato con la deliberazione sopra citata

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. al fine di allineare lo schema di atto di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 626 del 28 ottobre 2025 al contenuto della medesima, di approvare la seguente modifica al titolo: "Proroga della Convenzione tra la Città e l'Associazione Flashback per l'uso temporaneo del complesso di corso Giovanni Lanza n. 75 finalizzato all'insediamento dell'Associazione Flashback";
2. ai fini dei necessari adempimenti fiscali e in linea con quanto disposto dall'art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 3 novembre 2022, di aggiungere all'art. 1 dell'allegato alla deliberazione di cui al precedente punto 1), il seguente terzo comma: *"Le spese della presente proroga sono a totale carico della parte, rappresentata in atto dalla sig.ra Ginevra Giulia Pucci che, in quanto legale rappresentante dell'Associazione Flashback, chiederà - nella suddetta qualità - la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte II^, del DPR 131/86. L'imposta di bollo pari ad euro 16 è stata assolta con contrassegno telematico del ... n. identificativo ..."*;
3. di prendere atto che il presente provvedimento è escluso dall'applicazione delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis* TUEL e che, con la sottoscrizione, si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta".

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Anna Franca Petruzzi